

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26848 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 21/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 21687-2018 proposto da:

FERRARO GINEVRA GUALTIERI STUDIO
INTERNAZIONALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore e socio ordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA
D'ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANROCCO
FERRARO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 116/4/2018 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.



La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016 osserva;

Con sentenza n. 116/4/2018, depositata il 16.1.2018 non notificata, la CTR della Lombardia Lazio ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dello studio associato Ferraro Ginevra Gualtieri -Studio internazionale per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio - rifiuto dell'Ufficio sull'istanza di rimborso che lo studio professionale aveva presentato per l'Irap versata negli anni dal 2009 al 2012.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione riguardo a uno studio associato.

La censura non è fondata.

Componendo il contrasto di giurisprudenza manifestato in materia, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui "presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.

446 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione" (Cass. sezioni unite, 14 aprile 2016, n. 7371, in motivazione; nello stesso senso era Cass. n. 25313 del 2014; Cass. 13728/2017; Cass. 27843/2018).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi dell'art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater d.P.R n.115/2002

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.6.2019

Il Presidente

Dott. Antonio Greco

